



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 57 / 2022

OGGETTO:PIANO ATTUATIVO "AMBITO DI TRASFORMAZIONE 2 - ARO TUBI" IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5, DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. DAL COMUNE DI VALMOREA (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 21 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” e 14 “Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi.” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59, 60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:

- ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ✓ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. n. 31/2014.
 - Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
 - Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/2014 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’Integrazione del PTR, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della L.R. n. 12/2005, verifica anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

Atteso che:

- Il Comune di Valmorea è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2009 e divenuto efficace dalla data della sua pubblicazione sul BURL n. 23 del 10 giugno 2009.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell’11 marzo 2019, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., è stata prorogata la validità del Documento di Piano del PGT, di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione Provinciale al PTR, fermo restando la possibilità di approvare varianti generali o parziali al Documento di Piano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
- In data 18 febbraio 2020 una Società privata ha trasmesso al Comune richiesta di approvazione del P.A. in oggetto, in variante al PGT vigente.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30 novembre 2020 è stato avviato il procedimento dello strumento urbanistico di che trattasi in variante al PGT.
- In data 11 ottobre 2021 il Comune ha messo a disposizione del pubblico il Rapporto Preliminare propedeutico alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS.
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 43459 in data 03 novembre 2021, entro i 30 giorni dall’avviso della messa a disposizione della documentazione.
- Dal verbale finale di “Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione” in data 15 dicembre 2021, si è evinta l’esclusione dalla VAS dello strumento urbanistico in questione.
- Il suddetto documento “Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione” è citato nella deliberazione di adozione del P.A. in oggetto, ma non è stato messo a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito web SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2021, il Comune ha adottato il P.A. in oggetto, in variante al PGT.
- Con nota n. 1219/2022 (ricevuta dalla Provincia in data 16 febbraio 2022 e protocollata al n. 6636), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell'espressione della valutazione di competenza.
- Con lettera n. 8010 del 25 febbraio 2022, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) del procedimento in oggetto, risulta essere il 15 giugno 2022.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.
- L'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non risulti necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.
- Considerato che la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

In premessa si richiama il contributo della Provincia espresso in data 03 novembre 2021 (prot. 43459) in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, in ordine alla necessità di acquisire “copia dell’Allegato 6 - Nuovo Schema Asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della variante in relazione all’assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della carta di identità”.

La dichiarazione è stata consegnata.

Il documento del 15 dicembre 2021 “Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione”, dal quale si rileva l’esclusione dalla VAS dello strumento urbanistico in oggetto, citato nella Deliberazione di adozione del P.A., non è stato messo a disposizione del pubblico.

Si suggerisce di mettere a disposizione del pubblico detto documento, mediante pubblicazione sul sito web regionale SIVAS, come previsto dalla normativa vigente.

PARTE 1°

La Valutazione di compatibilità del Piano Attuativo in variante al PGT con il PTCP

1. Aspetti paesaggistico-ambientali

1.1 La rete ecologica del PTCP

Nella valutazione di compatibilità con il PTCP viene posta particolare attenzione alle previsioni urbanistiche che interessano gli elementi costitutivi della rete ecologica.

La variante al piano attuativo AT2 "Aro Tubi" in valutazione risulta all'interno del sistema delle aree urbanizzate esistenti e previste e conseguentemente non interferisce con gli elementi costitutivi della rete ecologica e non determina ulteriore consumo di nuovo suolo.

Il Piano Attuativo in variante al PGT in valutazione è pertanto compatibile con le finalità di conservazione della struttura e della funzionalità della rete ecologica del PTCP.

1.2 Il Paesaggio

Il Piano Attuativo in variante al PGT non risulta essere insistente su un'area soggetta a vincolo paesaggistico e/o interferente con elementi sensibili del paesaggio individuati dai Piani sovraordinati. L'area interessata è ricompresa in un tessuto edilizio a prevalente destinazione residenziale di recente costruzione e di scarsa qualità paesaggistica. La variante al Piano Attuativo in valutazione non propone interventi in contrasto con destinazioni coerenti con il contesto.

Non si rilevano conseguentemente criticità.

2. Aspetti urbanistico-territoriali

In riferimento agli aspetti urbanistici e territoriali le principali modifiche proposte nella variante al Piano Attuativo AT2 "Aro Tubi" riguardano:

- Destinazione urbanistica ammessa: solo residenza.
- Altezza massima mt. 11,00.
- Esclusione obbligo di realizzazione strutture pubbliche (capannone per protezione civile).
- Realizzazione pista ciclopedonale.

Le modifiche al PA AT2 si ritengono compatibili con i contenuti del PTCP in materia.

3. Aspetti viabilistici

In ordine agli aspetti viabilistici il piano attuativo prevede l'accesso alle nuove strutture utilizzando le esistenti via Somigliana e via Papa Giovanni XXIII.

Non si ravvisano elementi di contrasto con la programmazione provinciale.

4. Aspetti geologici

Fermo restando che la dichiarazione di compatibilità geologica (allegato 6) assevera la compatibilità dell'intervento con la componente geologica vigente, a titolo collaborativo si segnala che:

- ***le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM, se presenti e più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;***
- ***l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/2005. Tutti gli elaborati della componente geologica dovranno essere citati e allegati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6, nella deliberazione di approvazione.***

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento:

- A) **Attesta ai sensi della normativa vigente che il Piano Attuativo AT2 “Aro Tubi” in variante al PGT, adottato dal Comune di Valmorea con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2021, è compatibile con il PTCP.**
- B) **Formula le seguenti indicazioni sulle quali il Comune può assumere le relative determinazioni con le modalità che riterrà più opportune:**

La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

Mettere a disposizione del pubblico il documento del 15 dicembre 2021 “*Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione*”, mediante pubblicazione sul sito web regionale SIVAS, come previsto dalla normativa vigente.

4. Aspetti geologici

A titolo collaborativo si segnala che:

- le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM, se presenti e più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;
- l’adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/2005. Tutti gli elaborati della componente geologica dovranno essere citati e allegati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato 6, nella deliberazione di approvazione.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1.1 I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione comportanti ulteriore consumo di suolo vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

In relazione alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 e s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Piano Attuativo in Variante allo strumento urbanistico vigente che interessa aree già urbanizzate (compendio industriale dismesso ex Arotubi). ***L'intervento non determina pertanto consumo di suolo ed è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.***

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che il Piani Attuativo AT2 “Aro Tubi” in variante al PGT, adottato dal Comune di Valmorea con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2021, è coerente con l’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Per l’ambito oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Valmorea per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l’Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l’inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Lì, 30/03/2022

IL RESPONSABILE
CARIBONI EVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)